

VERBALE N° 2

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E

CONCA SOC. CONS. A R.L. del **28/02/2020** ore 9:30

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Martedì 28 Gennaio 2020, ore 9:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione bando azione specifica A1.2 - 19.2.02.02 Realizzazione e gestione CIP (Bando);
- 3) Varie eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura;
Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria;
Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;
Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA
Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;
Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio.

Per il Collegio Sindacale sono presenti Albertino Santucci, Presidente, Rita Turci e Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale.

E' inoltre presente il Direttore del GAL, Arch. Cinzia Dori.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo che, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Arch. Cinzia Dori.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che più del 51% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi che il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia-Romagna 2014/2020.

Punto n° 1 all'odg: *Comunicazioni del Presidente*

Prende la parola il Presidente per comunicare che rispetto alle azioni di cooperazione relative al paesaggio ed ai cammini, come previsto e deliberato con la seduta n. 1, sono stati sottoscritti da tutti i Presidenti dei Gal il 19 febbraio i rispettivi accordi di cooperazione con i relativi fascicoli che saranno sottoposti alla Regione per l'approvazione.

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione bando azione specifica A1.2 - 19.2.02.02 Realizzazione e gestione CIP (Bando)*

Il Presidente ricorda che questa azione del Pal è stata prima oggetto di rinuncia dopo l'approvazione del Nutel nel 2018 perché prevedeva la modalità attuativa a bando che il territorio non era in grado di assorbire, e poi è stata sospesa in quanto in attesa di modifica nel Pal, oggi approvato con la modalità a Bando rivolta esclusivamente ad Enti pubblici. Questa azione specifica vuole definire i CIP come uno spazio fisico (un edificio/uno o più locali, con relative

pertinenze), che dovrà contenere allestimenti specifici, coordinati con tutta la rete dei CIP, destinati alla promozione e alla valorizzazione del territorio Gal. Il GAL fornire, dovrà fornire “Linee guida per la progettazione e realizzazione dei CIP”, contenenti gli allestimenti minimi di cui ogni CIP dovrà essere dotato, in virtù della sua destinazione e dei prodotti informativi/divulgativi, cartacei e multimediali. Ogni allestimento dovrà essere realizzato nel rispetto delle le principali caratteristiche riportate nelle “Linee guida”: materiali, misure, cromatismi et al.

In virtù della volontà già espressa nella scheda del PAL di realizzare una rete di CIP distribuita su tutto il territorio GAL, si prevede il finanziamento di un solo CIP per ognuno dei comuni appartenenti al Gal.

Le proposte saranno selezionate in modo tale che il risultato complessivo possa essere in grado di rappresentare un progetto di sviluppo territoriale in grado di potenziare l’economia locale.

L’azione 19.2.02.02 fa seguito ed è strettamente correlata con l’azione già presentata ed avviata 19.2.02.01 CREAZIONE DEI CIP – CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO. L’insieme delle due azioni dovrà consentire di mettere a sistema le specificità e le peculiarità delle due vallate, per costruire anche attraverso l’implementazione di nuove tecnologie digitali, un sistema innovativo di servizi turistico-informativo funzionale a promuovere il territorio in modo integrato: i territori del Gal verranno rappresentati come una destinazione turistica unica, in grado di offrire e fare sperimentare arte, natura, cultura, sapori, profumi, emozioni ed esperienze dentro un unico grande “paesaggio”.

Il progetto prevede, di massima, la realizzazione di 18 CIP, che si configurano fisicamente come porzioni di edifici o semplicemente una o più stanze, allestite come una sorta di “ufficio promozionale/informativo” con la finalità di promuovere il territorio attraverso una narrazione del paesaggio locale declinato nella sua eccezione naturale, culturale, storica, enogastronomica, anche grazie ad allestimenti multimediali.

La loro disseminazione sul territorio costituirà una rete di punti di interesse, di informazione e promozione, una “rete di percorsi” ideali per la visita e la scoperta del territorio delle due vallate.

A questa prima azione 19.2.02.02(A) “Realizzazione e gestione CIP” a bando, ne seguirà una seconda 19.2.02.02(B) “Realizzazione e gestione CIP (maior)” in convenzione, da attivare con ulteriori o derivanti dalla “Premialità” o da risorse residuali di altri bandi, con gli enti che proporranno interventi maggiormente rappresentativi per lo sviluppo dei CIP, in merito alle tematiche individuate dal Gal, (natura, storia, cultura, enogastronomia), valutando sia il maggior punteggio ottenuto nel presente bando, sia rispetto alla struttura generale del progetto territoriale che sarà valutata dal CdA del Gal con il supporto di esperti di comprovata esperienza nei vari settori.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100 % della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro **20.000,00** e massimo di Euro **27.700,00**.

Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di concessione del contributo, inferiore al minimo previsto (Euro 20.000,00).

La somma messa a disposizione è l’intero ammontare disponibile di € 500.000

Il CdA approva all’unanimità, demandando il direttore ad apportare tutte le modifiche/integrazioni non sostanziali necessarie nel prosieguo dell’azione sino alla sua completa attuazione.

Punto n° 3 all’odg: *Varie eventuali*

Il Presidente comunica che in data 11 febbraio da parte dello STACP di Rimini una richiesta di chiarimenti in merito alla comunicazione di non ammissibilità parziale ai sensi dell’art. 10bis L241/90 per l’Azione 19.2.02.03 “Creazione Brand”. Domanda di pagamento n.5149224, con la quale:

“Sulla base di quanto disposto dalle disposizioni attuative emanate dalla Regione Emilia-Romagna e contenute nelle Disposizioni Attuative di Misura approvate con DGR n. 49/2019 e nelle check lists approvate con DGR n. 31/2020 sono

emersi elementi che comportano la non ammissibilità di alcune spese rendicontate e da voi richieste a contributo, ed in particolare:

1) *Relativamente alle check lists sopra menzionate, nella sezione relativa ad "Esecuzione Contratto" il controllo identificato al punto A.2.14 prevede l'obbligo di verifica della presenza del CIG sugli strumenti di pagamento, al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità così come definiti dalla L.136/2010, dalle indicazioni fornite da ANAC con Delibera 556 del 31/5/2017 e faq aggiornate all'8/9/2018, nonché dall'art. 25 del DL 66/2014. Dall'esame della documentazione allegata è emerso che l'indicazione del CIG sullo strumento di pagamento (bonifico) è stata omessa relativamente alle seguenti fatture:*

- a) Fondazione Ecosistemi fattura n.28 del 29/06/2018, dell'importo complessivo di € 13.740,25;*
- b) Image srl fattura n.18 del 13/02/2019, dell'importo complessivo di € 10.532,26;*
- c) Laratatuia soc. coop. Sociale fattura n.10 del 29/05/2018, dell'importo complessivo di € 632,50;*
- d) Speed spa fattura n.10446 del 31/03/2018, dell'importo complessivo di € 616,10;*
- e) Speed spa fattura n.14862 del 30/04/2018, dell'importo complessivo di € 457,50;*
- f) C.E.G.A. spa fattura n.712/1 del 31/03/2018, dell'importo complessivo di € 366,00;*
- g) C.E.G.A. spa fattura n.1030/1 del 30/04/2018, dell'importo complessivo di € 732,00;*
- h) Jolly snc di Valentini G. e R. fattura n.45/A del 02/04/2018, dell'importo complessivo di € 610,00;*
- i) E-lios srl fattura n.109 del 28/05/2018, dell'importo complessivo di € 488,00;*

Sulla base di quanto stabilito dall'allegato 2 alla DGR n. 31/2020 "irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti – Reg UE 640/2014 – art.35" tali irregolarità comportano una riduzione del 100% dei pagamenti su cui non sia stato riportato il CIG ai fini della tracciabilità prevista dalla normativa vigente.

- 2) La fattura n.328 del 20/05/2019, dell'importo complessivo di euro 85,75, emessa dalla ditta Botticelli Litografia non risulta ammissibile in quanto riferita ad altro CUP.*
- 3) La quietanza di pagamento emessa da Poste Italiane per l'acquisto di francobolli in data 29/04/2019 non risulta ammissibile in quanto non associata a nessun progetto (mancanza CUP-CIG) e perché considerata non ammissibile dalle Disposizioni Attuative di Misura approvate con DGR 49/2019 (punto 3.1.1 Interventi a regia diretta – Categoria di spesa ammissibile).*
- 4) Il modello F24 trasmesso relativamente al versamento della ritenuta di acconto di euro 455,02, indicata nella fattura n.31 del 11/07/2019 emessa da Marescotti Ivano non consente di attestare in modo univoco il versamento di tale ritenuta.*
- 5) Il CIG indicato nella fatturan. V-1-01/629, dell'importo complessivo di euro 8.821,33, emessa dalla ditta Panta s.r.l. risulta diverso da quello presente nella documentazione relativa all'affidamento diretto.*
- 6) Relativamente all'affidamento alla ditta E-lios, oltre ai sopracitati problemi legati alla mancanza di CIG sugli strumenti di pagamento, si fa presente quanto segue. Per quest'affidamento il contratto è stato sostituito da una "firma per accettazione" su un preventivo posta nella stessa data di emissione del preventivo stesso, e non risulta sia intercorso uno scambio di specifiche lettere commerciali. Dalla documentazione trasmessa la sottoscrizione risulta effettuata in data anteriore alla relativa Determinazione a Contrattare.*
- 7) La sopracitata fattura n.1030 del 30/04/2018 emessa dalla ditta C.E.G.A. spa, oltre a non risultare ammissibile per mancanza del CIG negli strumenti di pagamento, risulta riferita a due CUP diversi e quindi imputabile alla "Creazione del Brand" per soli € 366,00.*
- 8) La documentazione trasmessa a corredo dell'affidamento effettuato nei confronti della ditta A-tipico di Vannucci (CIG Z1528488E7) è sprovvista della check list di autovalutazione; (omissis)*

Sulla base di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, si comunica che la presente costituisce **comunicazione di preavviso di riduzione** del sostegno a Voi concesso per effetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 31 del 07/01/2020, per l'importo corrispondente ad ogni documento di spesa/affidamento sopra richiamato". Entro il termine di **10 giorni dal ricevimento** della presente è possibile presentare allo scrivente Servizio osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate nel merito".

A questa nota è stata data risposta entro il termine previsto a firma mia e del direttore, evidenziando che i pagamenti relativi alle fatture, evidenziate come non ammissibili, sono stati effettuati nel periodo compreso tra il **31 marzo 2018 e il 27 marzo 2019**, periodo nel quale il quadro normativo di riferimento per la Misura 19 era:

- DAM approvate con DGR n.603 del 5/5/2017
- Check lists di autovalutazione approvate con DGR n.3863 del 15/3/2017

Entrambi gli strumenti non mettevano in evidenza alcun regime sanzionatorio specifico collegato alla mancanza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento, così come nelle fatture.

La normativa comunitaria (art. 35 Reg (UE) 640/2014), da voi richiamata in modo fuorviante al lettore, nulla prevede come sanzione, soprattutto una riduzione del 100% prevista esclusivamente in check lists (agosto 2019) dunque, in tempi ben lontani dalla data delle forniture da cui originano le fatture e il successivo loro pagamento.

La norma da voi citata, mai, in nessun punto, quantifica la sanzione, rimandando agli stati membri la determinazione del tasso di rifiuto o di revoca, che comunque avrebbe dovuto tener conto di una gradualità, temperazione e durata dell'inadempienza che, a dire il vero non dipendeva da voi, ma che non ritroviamo neppure nella previsione delle check lists di cui alla DGR n.1424 del 26/8/2019, poi modificate con la DGR n.31 del 7/1/2020. Dunque, sicuramente, tra il marzo 2018 e il 26/8/2019, non era prevista alcuna sanzione, né per la mancanza del CIG sul giustificativo di pagamento né per la mancanza del CIG sulle fatture; in particolare, la previsione e la richiesta del CIG sui documenti contabili avrebbe lo scopo, come enunciato dal legislatore in più punti, soprattutto nella normativa che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, di consentire l'automatismo dei controlli. Questo automatismo allo stato attuale non si può verificare, prova ne sia che il CIG, nelle fatture elettroniche, viene iscritto tra le note e non in campo dedicato. Posto che l'attività amministrativa da voi esercitata dovrebbe essere retta, come disposto dall'art.1 dei Principi generali dell'attività amministrativa, da criteri di economicità e di efficacia, francamente, non comprendiamo il perché del mancato riconoscimento della documentazione già fornita sottoforma di autocertificazione come da circolare sotto citata.

Ribadendo che la sanzione per i pagamenti su cui non è stato riportato il CIG è stata prevista dalle check lists di cui alla DGR n.1424 del 26/8/2019, poi modificate con la DGR n.31 del 7/1/2020, si ritiene applicabile il principio generale della **irretroattività** (*Tempus regit actum*), per cui la Legge nuova dispone solo per l'avvenire indipendentemente dai tempi dei procedimenti amministrativi. In termini generali, infatti, "la Legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", come previsto dall'articolo 1 comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 che sancisce "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore **prima** della commissione della violazione".

E' stato fatto presente inoltre che, come da circolare PG/2019/349210 dell'8/04/2019 del Servizio Regionale Programmazione e Sviluppo Locale Integrato a firma della Dott.ssa Teresa Maria Iolanda Schipani, in risposta alla richiesta di chiarimenti del 11/12/2019, PG/2019/904031, sono state fornite le **autocertificazioni** (ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000), in cui, oltre a fornire le indicazioni mancanti e ad attestare che nessuna fattura è stata utilizzata per richiedere altre forme di contributo, viene chiaramente indicata la corrispondenza univoca tra singolo giustificativo di spesa, relativo giustificativo di pagamento, CIG e CUP.

Ad abundantiam, la Dott.ssa Schipani scriveva: *“In questo primo periodo di applicazione delle presenti regole si terrà conto delle difficoltà connesse al momento di transizione”.*

Ciò avveniva non in una missiva privata, ma in una circolare con il valore applicativo che tutti noi conosciamo.

Pertanto, relativamente al punto 1) a nostro avviso non può essere applicata nessuna riduzione per la mancanza del CIG.

In merito agli altri punti: (omisiss)

Alla luce delle considerazioni esposte e della documentazione allegata è stata richiesta l'ammissibilità totale delle fatture presentate, (eccetto quelle segnate ai punti n.2 e n.3) senza applicazione di alcuna sanzione.

Il Presidente comunica infine di aver preso contatto con il Servizio regionale, avendo rassicurazioni sull'accaduto e quindi di rimanere in attesa di una nota dalla regione per “sanare” l'accaduto.

Il CdA concorda con il Presidente sulla risposta data e auspica una semplificazione procedurale della Regione

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 10:30.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo